



Regolamento sulla sicurezza e gli standard alimentari (alimenti vegani)

La FSSAI ha emanato il Regolamento sulla sicurezza e gli standard alimentari (alimenti vegani) con F. No. Std/TF-Vegan Foods/Notif./FSSAI- il 10 giugno.

Definizione di alimento vegano ai sensi della normativa:

Per alimento vegano si intende un alimento o un ingrediente alimentare, compresi gli additivi, gli aromi, gli enzimi e i supporti o i coadiuvanti tecnologici che non sono prodotti di origine animale e in cui, in nessuna fase della produzione e della lavorazione, sono stati utilizzati ingredienti di origine animale.

Requisiti generali previsti dalla normativa:

1. Nessuno può produrre, confezionare, vendere, mettere in vendita, commercializzare o distribuire in altro modo o importare qualsiasi alimento come alimento vegano a meno che non sia conforme ai requisiti stabiliti da questi regolamenti.
2. I prodotti alimentari non devono essere stati sottoposti a test sugli animali; il materiale di imballaggio utilizzato per gli alimenti vegani deve essere conforme alle disposizioni del regolamento sugli imballaggi.
3. L'Operatore del Settore Alimentare deve garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione siano concepite in modo da prendere le precauzioni appropriate in conformità con le Buone Pratiche di Fabbricazione, in modo da evitare la presenza involontaria di sostanze non vegane.
4. L'Operatore del Settore Alimentare deve prendere le opportune precauzioni in conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione prima che i prodotti vegani siano preparati, prodotti o confezionati.
5. La rintracciabilità deve essere stabilita fino al livello del produttore e l'Operatore del settore alimentare deve rispettare qualsiasi altro requisito specificato dall'Autorità

alimentare per mantenere l'integrità vegana degli alimenti o degli ingredienti alimentari o dei loro prodotti di volta in volta.

6. L'Operatore del settore alimentare deve presentare una domanda all'autorità competente per il rilascio delle licenze con tutti i dettagli necessari nel formato specificato dall'Autorità alimentare.
7. Non è consentita l'importazione di prodotti alimentari vegani se non con un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute dei paesi esportatori nel formato specificato dall'Autorità.

Requisiti relativi all'etichettatura e all'esposizione:

Il venditore di alimenti vegani, esclusivamente o come parte di una merce al dettaglio, deve conservare ed esporre tali alimenti in modo da distinguerli da quelli non vegani.

Ogni confezione di alimenti vegani, dopo l'approvazione, dovrà riportare il logo specificato dalle autorità.

Direttiva emessa per la conformità alle normative di :

Il Ministero della Salute e del Benessere Familiare/Autorità per la Sicurezza Alimentare e gli Standard dell'India (FSSAI) ha emanato la direttiva F. No. STD/SP-18/T (Alimenti Vegani) il 26 luglio 2022.

La direttiva estende di sei mesi il termine per la conformità al Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations (2022), portandolo al **26 gennaio 2023**.

Il presente documento è il risultato della libera interpretazione e sintesi delle fonti in esso citate da parte dell. Avv. Archana Dadhich, in qualità di Senior Corporate Lawyer e responsabile dell'IPR and Trade Barriers Desk istituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di Udyen Jain & Associates, e non costituisce in alcun caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dare adito a legittime aspettative o costituire la base di iniziative legali. Nessuno può utilizzare la relazione/articolo come base per qualsiasi rivendicazione, richiesta o causa di azione e nessuno è responsabile di eventuali perdite subite in base ad essa. Per qualsiasi richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo ipr.newdelhi@ice.it.